Oggetto: Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate ai sensi dell'art.1, commi 34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2011

# La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano

VISTO l'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n.662, il quale, tra l'altro prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza, può vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano Sanitario Nazionale, da assegnare alle Regioni per la predisposizione ai sensi del successivo comma 34 bis, di specifici progetti;

VISTO il comma 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n.662 come modificato dall'art. 79 comma 1-quater del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, il quale prevede quanto segue: "Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario

nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata"

#### SANCISCE ACCORDO

Tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

#### CONSIDERATO:

la legge 9 marzo 2010, n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore";

l'art. 1 co. 7 dell'Intesa del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243/CSR) avente ad oggetto il "Nuovo Patto per la salute 2010 – 2012";

l'Intesa del 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 63/CSR) concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2010 – 2012;

l'Accordo dell'8 luglio 2010 (Rep. Atti 76/CSR) con il quale sono stati individuati gli indirizzi progettuali per l'anno 2010;

l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 (Rep. Atti 137/CU) sul documento concernente "Linee di indirizzi per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo";

che non essendo stato ancora approvato il Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, occorre fare riferimento al Piano Sanitario Nazionale 2006-2008;

che il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, approvato con il D.P.R. 7 aprile 2006, individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti sociali e civili in ambito sanitario e prevede che i suddetti obiettivi si intendono conseguibili nel rispetto dell'accordo del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nei limiti e in coerenza con le risorse programmate nei documenti di finanza pubblica per il concorso dello Stato al finanziamento del SSN;

#### PREMESSO CHE:

Nelle more del perfezionamento dell'iter di approvazione del nuovo Piano Sanitario Nazionale si ritiene che le azioni intraprese dalle Regioni in adempimento all'Accordo dell'8 luglio 2010, possano richiedere ulteriori riflessioni, sia per consolidare i risultati acquisiti che per estenderne i benefici ad aspetti non sufficientemente approfonditi

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome

#### SI CONVIENE CHE:

- debba essere garantita per l'anno 2011 una sostanziale continuità rispetto alle linee progettuali definite per l'anno 2010 (Accordo 8 luglio 2010);
- 2. per l'anno 2011 le linee progettuali per l'utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse vincolate ai sensi dell'articolo1, comma 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n.662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, siano le stesse di cui all'allegato A all'Accordo 8 luglio 2010.
- per quanto attiene ai vincoli specifici sulle risorse per l'anno 2011, si stabiliscono quelli relativi alle seguenti linee progettuali:
- Cure primarie: si conferma il vincolo del 25% delle risorse totali.

- Non autosufficienza (compresa l'assistenza ai pazienti in stato vegetativo): per l'anno 2011 si introduce un vincolo di 240 milioni di euro (Allegato A tab. 1) di cui:
  - a) 20 milioni di euro da destinarsi ai progetti in materia di <u>Assistenza ai pazienti</u> affetti da malattie neurologiche degenerative e invalidanti da ripartirsi secondo la tabella allegata al presente accordo (All. A tabella 1);
  - b) 20 milioni di euro da destinarsi ai progetti in materia di <u>Assistenza ai pazienti</u>
     affetti da <u>Demenza</u> da ripartirsi secondo la tabella allegata al presente accordo
     (All. A tab.1);
- Cure palliative e Terapia del dolore: per l'anno 2011, in attuazione della legge 9 marzo 2010 n 38, si applica il vincolo di una quota di 100 milioni di euro da ripartirsi secondo la tabella allegata al presente Accordo (Allegato A – tab. 2);
- Interventi in materia di Biobanche di materiale umano: per l'anno 2011 si conferma il vincolo di una quota di 15 milioni di euro da ripartirsi secondo la tabella allegata al presente Accordo (Allegato A tab. 3);
- Malattie Rare: per l'anno 2011 si conferma il vincolo di 20 milioni di euro da ripartirsi secondo la tabella allegata al presente Accordo (Allegato A – tab. 4);
- Piano Nazionale della Prevenzione: per l'anno 2011 si conferma il vincolo di 240 milioni di euro ripartiti secondo la tabella allegata al presente Accordo (Allegato A – tab. 5);
- 4. 'a seguito della stipula del presente Accordo e dell'Intesa relativa all'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2011, in applicazione dell'articolo 1 co. 34 bis della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dal comma 1-quater dell'art. 79 D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, alle Regioni verra erogato, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a titolo di acconto il 70 per cento delle risorse;
- 5. al fine dell'erogazione della quota residua del 30 per cento, le Regioni dovranno presentare, entro 60 giorni dalla stipula del presente Accordo, al Ministero della Salute specifici progetti nell'ambito degli indirizzi individuati nel presente

Accordo, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente;

- ciascun progetto, inoltre, dovrà essere corredato di un prospetto che evidenzi:
  - -gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono conseguire;
  - -i tempi entro i quali tali obiettivi si ritengono raggiungibili; '
  - -i costi connessi;
  - -gli indicatori, preferibilmente numerici, che consentano di misurare la validità dell'investimento proposto;
- all'erogazione del 30 per cento residuo si provvederà nei confronti delle singole
   Regioni, a seguito dell'approvazione dei progetti da parte della Conferenza Stato
   Regioni su proposta del Ministero della Salute;
- 8. la mancata presentazione o approvazione dei progetti comporta, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata.

TABELLA 1 ALLEGATO A

#### Linea progettuale 2: NON AUTOSUFFICIENZA

REGIONI	POPOLAZIONE RIPARTO 2011	POPOLAZIONE RIFERIMENTO	Totale risorse vincolate	di cui per assistenza a pazienti affetti da malattie neurologiche degenerative invalidanti	di cui per assistenza a pazienti affetti da Demenza
				± :	
PIEMONTE	4.446.230	4.446.230	19.834.076	1,652.840	1.652.840
VAL D'AOSTA	127.866	-	-	-	
LOMBARDIA	9.826.141	9.826.141	43.833.185	3.652.765	3.652.765
BOLZANO	503.434		-		
TRENTO	524.826	-	-	-	
VENETO	4.912.438	4.912.438	21.913.771	1.826.148	1.826.148
FRIULI	1.234.079			J	
LIGURIA	1.615.986	1.615.986	7.208.711	600.726	600.726
EMILIA R.	4.395.569	4.395.569	19.608.083	1.634.007	1.634.007
TOSCANA	3.730.130	3.730.130	16.639.643	1.386.637	1.386.637
UMBRIA	900.790	900.790	4.018.311	334.859	334.859
MARCHE	1.559.542	1.559.542	6.956.922	579.743	579.743
LAZIO	5.681.868	5.681.868	25.346.102	2.112.175	2.112.175
ABRUZZO	1.338.898	1.338.898	5.972.656	497.721	497.721
MOLISE	320.229	320.229	. 1.428.502	119.042	119.042
CAMPANIA	5.824.662	5.824.662	25.983.088	2.165.257	2.165.257
PUGLIA	. 4.084.035	4.084.035	18.218.369	1.518.197	1.518.197
BASILICATA	588.879	588.879	2.626.916	218.910	218.910
CALABRIA	2.009.330	2.009.330	· 8.963.370	746.947	746.947
SICILIA (*)	5.042.992	2.566.379	11.448.294	954.024	954.024
SARDEGNA	1.672.404				
TOTALE	60.340.328	53.801.106	240,000,000	20.000.000	20.000.000

<sup>(\*)</sup> Per la Sicilia sono state effettuate le ritenute previste come concorso della regione ex comma 830 della L.296/2006 (49,11%) sul parametro popolazione. Ne consegue che la quota parte finanziata dalla regione Siciliana ammonta a 60.823.328,00 euro

TABELLA 2 ALLEGATO A

## Linea progettuale 4: CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE

REGIONI	POPOLAZIONE RIPARTO 2011	POPOLAZIONE RIFERIMENTO	QUOTA VINCOLATA
			•
PIEMONTE	4.446.230	4.446.230	8.264.198
VAL D'AOSTA	127.866		
LOMBARDIA	9.826.141	9.826.141	18.263.827
BOLZANO	503.434		
TRENTO	• 524.826	-	
VENETO	4.912.438	4.912.438	9.130.738
FRIULI	1.234.079		
LIGURIA	1.615.986	1,615,986	3.003.630
EMILIA R.	4.395.569	4.395.569	8,170.035
TOSCANA	3.730.130	3.730.130	6.933.185
UMBRIA	900.790	900.790	1.674.296
MARCHE	1.559.542	1.559.542	2.898.717
LAZIO	5.681.868	5.681.868	10,560.876
ABRUZZO	1.338.898	1,338.898	2.488.607
MOLISE	320.229	320.229	595.209
CAMPANIA	5.824.662	5.824.662	10.826.287
PUGLIA	4.084.035	4.084.035	7.590.987
BASILICATA	588.879	588.879	1.094.548
CALABRIA	2.009.330	2.009.330	3.734.737
SICILIA (*)	5.042.992	2.566.379	4.770.122
SARDEGNA	1.672.404		

TOTALE 60.340.328 53.801.106 100.000.000

<sup>(\*)</sup> Per la Sicilia sono state effettuate le ritenute previste come concorso della regione ex comma 830 della L.296/2006 (49,11%) sul parametro popolazione. Ne consegue che la quota parte finanziata dalla regione Siciliana ammonta a 60.823.328,00 euro

TABELLA 3 ALLEGATO A

## Linea progettuale 5: INTERVENTI PER LE BIOBANCHE DI MATERIALE UMANO

REGIONI	POPOLAZIONE RIPARTO 2011	POPOLAZIONE RIFERIMENTO	QUOTA VINCOLATA
PIEMONTE	4.446.230	4.446.230	1.239.630
VAL D'AOSTA	. 127.866		
LOMBARDIA	9.826.141	9.826.141	2.739.574
BOLZANO	503.434	-	
TRENTO	524.826	22.00	3:
VENETO:	4.912.438	4,912,438	1.369.611
FRIULI	1.234.079	-	
LIGURIA	1.615.986	1.615.986	450.544
EMILIA R.	4.395.569	4.395.569	1.225.505
TOSCANA	3.730.130	3.730.130	1.039.978
UMBRIA	900.790	900.790	251.144
MARCHE	1.559.542	1.559.542	434.808
LAZIO	5.681.868	5.681.868	1.584.131
ABRUZZO	1.338.898	1.338.898	373.291
MOLISE	320.229	320.229	89.281
CAMPANIA	5.824.662	5.824:662	1.623.943
PUGLIA	4.084.035	4.084.035	1.138.648
BASILICATA	588.879	588.879	164,182
CALABRIA	2.009.330	2.009.330	560.211
SICILIA (*)	5.042.992	2,566.379	715.518
SARDEGNA	1.672.404		12531

TOTALE	60.340.328	53.801.106	15.000.000

<sup>(\*)</sup> Per la Sicilia sono state effettuate le ritenute previste come concorso della regione ex comma 830 della L.296/2006 (49,11%) sul parametro popolazione. Ne consegue che la quota parte finanziata dalla regione Siciliana ammonta a 60.823.328,00 euro

TABELLA 4 ALLEGATO A

Linea progettuale 9 : MALATTIE RARE

REGIONI		POPOLAZIONE RIFERIMENTO		
PIEMONTE	4.446.230	4.446.230	1.652.840	
VAL D'AOSTA	127.866	_		
LOMBARDIA	9.826.141	9.826.141	3.652.765	
BOLZANO	503.434	-		
TRENTO '	524.826			
VENETO	4.912.438	4.912.438	1.826.148	
FRIULI	1.234.079	-		
LIGURIA	1.615.986	1.615.986	600.726	
EMILIA R.	4.395.569	4.395.569	1.634.007	
TOSCANA	3.730.130	3.730.130	1.386.637	
UMBRIA	900.790	900.790	334.859	
MARCHE	1.559.542	1.559.542	579.743	
LAZIO	5.681.868	5.681.868	2.112.175	
ABRUZZO	1.338.898	1.338.898	497.721	
MOLISE	320.229	320.229	119.042	
CAMPANIA	5.824.662	5.824.662	2.165.257	
PUGLIA	4.084.035	4.084.035	1.518.197	
BASILICATA	588.879	588.879	218.910	
CALABRIA	2.009.330	2.009.330	746.947	
SICILIA (*)	5.042.992	2.566.379	954.024	
SARDEGNA	1.672.404	-		

	20.010.000	50,004,400	. 20,000,000
TOTALE	60.340.328	53.801.106	20.000.000

<sup>(\*)</sup> Per la Sicilia sono state effettuate le ritenute previste come concorso della regione ex comma 830 della L.296/2006 (49,11%) sul parametro populazione. Ne consegue che la quota parte finanziata dalla regione Siciliana ammonta a 60.823.328,00 euro

TABELLA 5 ALLEGATO A

### Linea progettuale 13 : PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE

REGIONI	POPOLAZIONE RIPARTO 2011	POPOLAZIONE RIFERIMENTO	QUOTA VINCOLATA
PIEMONTE	4,446.230	4.446.230	19.834.076
VAL D'AOSTA	127.866	-	
LOMBARDIA	9.826.141	9.826.141	43.833.185
BOLZANO	503.434	- 1	
TRENTO	524.826	-	
VENETO	4.912.438	4.912.438	21.913.771
FRIULI	1.234.079	-	
LIGURIA	1.615.986	1.615.986	7.208.711
EMILIA R.	4.395.569	4.395.569	19.608.083
TOSCANA	3.730.130	3.730.130	16.639.643
UMBRIA	900.790	900.790	4.018.311
MARCHE	1.559.542	1.559.542	6.956.922
LAZIO	5.681.868	5.681.868	25.346.102
ABRUZZO	1.338.898	1.338.898	5.972.656
MOLISE	320.229	320.229	1.428.502
CAMPANIA	5.824.662	5.824.662	25.983.088
PUGLIA	4.084.035	4.084.035	18.218.369
BASILICATA	588.879	588.879	2.626.916
CALABRIA	2.009.330	2.009.330	8.963.370
SICILIA (*)	5.042.992	2.566.379	11.448.294
SARDEGNA	1.672.404		
TOTALE	60.340.328	53.801.106	240.000.000

<sup>(\*)</sup> Per la Sicilia sono state effettuate le ritenute previste come concorso della regione ex comma 830 della L.296/2006 (49,11%) sul parametro popolazione. Ne consegue che la quota parte finanziata dalla regione Siciliana ammonta a 60.823.328,00 euro